



mo e coerente, contestando anzitutto la validità della lettera Puggioni in quanto il Direttore Generale ne aveva tali poteri, e il contenuto della stessa lettera fu mai portato a conoscenza del Consiglio. Si è prospettata anche la illegittimità o la nullità dell'atto amministrativo ratificante l'accordo di giugno 1944 e la possibilità della denuncia dell'accordo stesso data la mancata indicazione del termine di durata. L'Amministrazione inoltre ha sempre dichiarato di essere estranea ai rapporti intercorrenti fra gli Agenti Generali delle sei grandi industrie e il proprio personale. Ricorda inoltre il Presidente che l'esecuzione di quanto pattuito nel 1944 ha sempre reso necessaria la stipulazione di particolari accordi sindacali e cioè per le stipulazioni del 1944, come ha del resto confermato il voto lodo arbitrale, non comportavano, per i miglioramenti del trattamento economico, un automatismo assoluto, bensì implicavano di fatto degli accordamenti particolari.